

Comune di
BENTIVOGLIO



RUE

ELABORATO IN FORMA ASSOCIATA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

VARIANTE N. 1/2012

*DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
(delibera C.R. n. 51 del 26.07.2011)*


***TOMO I: Normativa urbanistico-edilizia
Modifica all'art. 43***

Sindaco
Vladimiro Longhi

Segretario comunale
Dott. Mario Criso

Ufficio Pianificazione Territoriale
Il Responsabile: Arch. Piero Vignali

adozione delib. C.C n. del
approvazione delib. C.C n. del



Gennaio 2012

Art. 43 – Disposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (F.E.R.)**paragrafo 1): Definizione**

1. Sono impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile quelli alimentati da energia solare, eolica, geotermia, idraulica, del moto ondoso, i gas residuati dai processi di depurazione, i biogas, le biomasse finalizzati alla produzione di energia elettrica e/o termica.¹

paragrafo 2): Criteri localizzativi

1. La localizzazione di impianti FER è consentita, nei sistemi e negli ambiti definiti dal PSC e dal RUE, per ciascuna tipologia e potenzialità di impianto, secondo quanto previsto dai criteri per l'individuazione delle aree non idonee, o idonee con limitazioni, riportate nelle linee guida ministeriali "*Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*", nonché dagli ulteriori atti regionali² e/o provinciali emanati per l'individuazione delle aree non idonee o idonee con limitazioni, per l'insediamento degli impianti medesimi.

paragrafo 3): Titoli abilitativi

1. Relativamente ai titoli abilitativi per ciascuna tipologia ed alle verifiche ambientali (Autorizzazioni Integrate, Screening, VIA), è fatto riferimento alle norme statali e regionali, nonché alle guide tecnico-amministrative vigenti in materia³.

paragrafo 4): Parametri

1. Relativamente alle distanze da osservare per l'installazione degli impianti FER, si *assimilano* tali impianti ai "manufatti edilizi o tecnologici", applicando in materia di distanze il rispetto del Codice Civile e del Nuovo codice della strada e relativo Regolamento.

paragrafo 5): Distanze minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse⁴

1. Ferme restando le aree considerate non idonee, idonee, od idonee con condizionamenti relative agli impianti per la produzione di energia da biomasse, di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa delle Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/7/2011, sono dettate le seguenti distanze minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse:

¹ Cfr definizione di cui all'allegato 1 Direttiva regionale n. 156/2008

² Relativamente alla individuazione dei siti per impianti fotovoltaici, vedasi anche delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n° 28 del 6/12/2010 recante "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*" (BUR n. 170 del 10/12/2010).

³ Vedasi in particolare: D.Lgs 387/2003 "*Attuazione delle direttive 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L. 244/2007, D.Lgs 115/2008, LR 9/1999 e s.m.i. "*Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale*"; L. 99/2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*"; e Decreto interministeriale "*Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs 29/12/2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*" (G.U. n. 219 del 18/9/2010), e Artt. 5 e 6, D.Lgs 28 del 3/3/2011.

⁴ Tali limitazioni vengono definite ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 51 del 26/7/2011, paragrafo 3, lettera G) e paragrafo 4, lettera E) a) (*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*), in cui si prevede che le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti alimentati a biomasse, ad esclusione di quelli a combustione diretta di biomasse in regime di cogenerazione o trigenerazione, e che la compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse.

- 1000 metri dal limite dei centri abitati o dagli ambiti per nuovi insediamenti residenziali e per nuovi poli funzionali secondo il perimetro riportato nella specifica Tav. n. 3;
 - 250 metri da edifici esistenti non facenti parte dell'azienda o dell'impresa (società, cooperativa, ecc.) che promuove il nuovo impianto e per i quali:
 - a) la residenza sia già insediata alla data di pubblicazione sul BUR della delibera C.R. n. 51 del 26/7/2011, (5/8/2011);
 - b) sia prevista la possibilità di cambio d'uso in residenza ai sensi delle norme del presente RUE
2. Tali insediamenti non sono comunque ammessi in ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione, qualora l'impianto sia localizzato all'interno delle distanze soprarichiamate.
3. In sede di progettazione degli impianti l'esatta localizzazione, in funzione delle distanze di cui sopra, dovrà essere dimostrata con apposita verifica in loco e rappresentata con specifico elaborato grafico.

